



STUDIO DUÒ  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 25/05/2020

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## COVID-19 “DECRETO RILANCIO” – LE INDENNITÀ E I CONTRIBUTI PER PROFESSIONISTI, CO.CO.CO E ARTIGIANI/COMMERCianti/COLTIVATORI DIRETTI

Gentile Cliente,

il “Decreto Rilancio” ha riconosciuto **specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.**

### **PROFESSIONISTI “SENZA CASSA DI PREVIDENZA” E CO.CO.CO**

Per il mese di **aprile 2020** viene riconosciuta **l’indennità di euro 600** ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall’**articolo 27 D.L. 18/2020** ovvero:

- ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata Inps;**
- ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data.

Tali soggetti non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità dovrebbe essere erogata in via **automatica**, senza necessità di inviare ulteriori istanze all’Inps.

Per il mese di **maggio 2020** invece è previsto il riconoscimento di **un’indennità pari ad euro 1.000** ai **liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020)**, iscritti alla Gestione separata Inps che:

- **non siano titolari di pensione;**
- **non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all’Inps la domanda nella quale venga **autocertificato il possesso dei requisiti previsti.**

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



Per i soggetti **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un'indennità per il  **mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000** solo nel caso in cui il soggetto:

- **non sia titolari di pensione;**
- **non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie**
- **abbia cessato il rapporto di lavoro** alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al **19.05.2020.**

#### **LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE**

Il **Decreto Cura Italia**, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso** la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato **"Fondo per il reddito di ultima istanza"** volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una **indennità**, entro uno specifico limite di spesa per l'anno 2020.

Il **D.M. 28.03.2020** aveva definito per il mese di marzo i **criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità**, stabilita per il mese di marzo pari ad **euro 600**, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell'anno 2018 un **reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le locazioni brevi:

- non superiore ad **euro 35.000** e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000** ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per **cessata attività** si intende la **chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, mentre per **riduzione o sospensione** dell'attività si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020** rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il **principio di cassa** come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Nel **Decreto Rilancio** l'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio**, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

1. **titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
2. **titolari di pensione.**

Viene **abrogato** poi l'**articolo 34 D.L. 23/2020** che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in **via esclusiva**.



Si dovrà attendere l'emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all'indennità.

#### **GESTIONE AGO – ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI**

L'**articolo 28 D.L. 18/2020** "Cura Italia" aveva previsto l'erogazione di un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L'indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

L'**articolo 84, comma 4 del "Decreto Rilancio"** prevede anche per tali categorie di soggetti il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600, mentre per il mese di maggio non è prevista l'erogazione di alcuna indennità, essendo piuttosto riservato alle imprese il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**, come da paragrafo che segue.

#### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE**

I soggetti esercenti attività d'impresa, commerciale o agricola titolari di Partita Iva, che risultino:

- **in attività al 31 marzo 2020**
- abbiano realizzato **ricavi nel periodo d'imposta 2019 non superiori a €. 5 milioni** (per le imprese con periodo d'imposta non solare va fatto riferimento al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'entrata in vigore del DL Rilancio)
- per cui in relazione al mese di **aprile 2020** l'ammontare del **fatturato/corrispettivi** sia **inferiore ai 2/3** rispetto al totale fatturato/corrispettivi del **mese di aprile 2019** (dunque si è registrata una **diminuzione di 1/3**).

**Deroghe:** il **requisito** della riduzione di fatturato **non è richiesto le neoattività:** attività costituite dal 1/01/2019 in poi e per le "**zone rosse**" ossia per i contribuenti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni il cui stato di emergenza era già in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

**Fatturato e corrispettivi:** la norma chiarisce che per la quantificazione di fatturato e corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

L'importo del contributo è determinato:

- assumendo la **riduzione del monte fatturato/corrispettivi** di cui sopra, riferito ai mesi di aprile del biennio 2019-2020
- applicando ad essa una **percentuale variabile** in ragione della "dimensione" del contribuente come di seguito specificato:
  - **20%** per i soggetti con ricavi 2019 **non superiori a €. 400.000**



**STUDIO DUÒ**  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

- **15%** per i soggetti con ricavi 2019 compresi **tra € 400.000 ed € 1.000.000**
- **10%** per i soggetti con ricavi 2019 **superiori ad € 1.000.000** (e fino a € 5 mil.)

In ogni caso, è riconosciuto un **contributo minimo** così individuato:

- € 1.000: per le persone fisiche (ditte individuali)
- € 2.000: per gli altri soggetti (società).

Al fine di ottenere il contributo, i contribuenti, anche per il tramite di un intermediario abilitato:

- dovranno presentare **apposita istanza telematica** all’Agenzia delle entrate
- **attestando** la sussistenza dei relativi **requisiti** (entità della riduzione dei ricavi/compensi dei mesi di aprile 2019 e 2020; volume dei ricavi/compensi del 2019; ecc.)
- **indicando il C/C bancario/postale** su cui verrà poi effettuato l’accredito delle somme.

**Termine di invio:** entro **60 giorni** dalla **apertura del canale telematico** da parte dell’Agenzia Entrate.

Il contributo **non è imponibile** ai fini **Irpef/Ires** nè **Irap**.

**Controlli e sanzioni:** per la successiva attività di controllo si applicano, ordinariamente, gli artt. 31 e segg. Dpr 600/73. In caso di riscontro della mancata spettanza del contributo, l’Agenzia procede:

- ad un **“atto di recupero”** (termine di decadenza di 8 anni) del contributo non spettante
- unitamente alla sanzione **“per credito inesistente”** dal 100% al 200% delle somme, oltre agli interessi di mora

In caso di cessazione della società beneficiaria, l’atto viene emanato nei confronti del firmatario dell’istanza.

**Attuazione:** le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto, nonché l’apertura del canale telematico saranno disciplinati con apposito Provvedimento dell’Agenzia.

**Cordiali saluti**  
**Studio Duò e associati**